

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE PROCEDURE PER LE SOSPENSIONI PER MANCANZA DI LAVORO 2015 NELL'ARTIGIANATO VENETO

Il giorno 9 gennaio 2015 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:


- **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito dal Segretario Regionale Patrizio Morettin e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi – artigianato;
- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Stefano Stocco;
- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Riccardo Dal Lago e da Giannino Rizzo;

PREMESSE GENERALI

- Visto che l'art. 3 della legge 92/12 ha previsto l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, attraverso la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss.;
- Considerato che il Fondo Alternativo per l'artigianato (FSBA), già costituito, non è ancora operante;
- Considerato che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI viene riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterali ovvero, come interpretato dalla circolare INPS n. 36 del 14 marzo 2013, dei Fondi bilaterali;
- visto che detta circolare INPS ritiene tuttora operante il Decreto Interministeriale 19 maggio 2009 n. 46441 che disciplinava le prestazioni della disoccupazione ai lavoratori sospesi (compresi gli apprendisti) ed applicabile all'erogazione dell'ASPI di cui al punto precedente anche in assenza di operatività dei nuovi fondi di solidarietà bilaterali;



VISTO CHE

l'Ebav ha operato fin dalle origini l'intervento integrativo alla prestazione pubblica verso i lavoratori dell'artigianato e che dal 2009 le parti stipulanti il presente accordo (di seguito indicate come parti oppure parti sociali) hanno adeguato, nelle quantità e nelle forme richieste dalla normativa di legge, dette prestazioni integrative e che, sempre dal 2009 in poi, sono stati definiti protocolli operativi e specifiche convenzioni attuative con l'Inps, che sono tuttora operanti;

per l'anno 2015 le parti hanno concordato il ricorso alla CIG in deroga quale strumento per far fronte alle sospensioni per mancanza di lavoro nel settore artigiano, in attesa dell'attivazione dell'FSBA;

la copertura massima per azienda di tale ammortizzatore nell'anno in corso è stata prevista dal DM 83473 del 1 agosto 2014 in 5 mesi e le linee guida 2015 siglate tra la Regione Veneto e le parti sociali hanno quantificato i 5 mesi in 150 giornate di calendario;

lo stesso DM n. 83473 ha elevato a 12 mesi l'anzianità lavorativa aziendale del lavoratore per l'accesso alla CIG in deroga

sono previste risorse per il finanziamento dell'ASPI nel 2015;

la durata dell'ASPI è pari a 90 giorni di calendario nel biennio mobile e pertanto il periodo di sospensione con ASPI 2015 si cumula anche con gli interventi già usufruiti nel biennio mobile precedente ;

Le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa

GESTIONE DEI PERIODI DI MANCANZA DI LAVORO

La presente disciplina regola la gestione da parte delle imprese dei periodi di sospensione per mancanza di lavoro nel corso del 2015, limitatamente ai lavoratori che non possono accedere alla CIG in deroga

Art 1) SFERA DI APPLICAZIONE

La disciplina si applica nei confronti dei lavoratori, dipendenti delle imprese definite nei successivi capoversi, che non possono accedere alla CIG in deroga 2015 in quanto non possiedono il requisito dell'anzianità di servizio aziendale di almeno 12 mesi, così come previsto dal DM 83473/14.

Possono accedere alla procedura tutte le imprese artigiane, aderenti ad Ebav ed in regola con la relativa contribuzione, comprese nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'artigianato siglati a livello nazionale e/o regionale dalle associazioni artigiane ed OOSS dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Ai dipendenti delle imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione della CIGO (edilizia ed affini all'edilizia), fermo restando quanto previsto dalle linee guida regionali sulla CIG in deroga, si applicano le procedure e gli accordi disciplinati dall'apposita contrattazione regionale artigiana di settore.



Art 2) **UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI PER LA MANCANZA DI LAVORO**

Le parti si danno atto dell'estrema incertezza sugli ammortizzatori sociali per l'artigianato dovuta alla situazione normativa attuale e quindi, pur ritenendo indispensabile favorire il mantenimento del tessuto occupazionale aziendale, ritengono che la gestione dei periodi di mancanza di lavoro per i dipendenti che non possono accedere alla CIG in deroga vada operata utilizzando in primo luogo tutti gli strumenti contrattuali, applicati in azienda, previsti dalla contrattazione collettiva sia nazionale che regionale (permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento annuo di compensazione, ferie arretrate non programmate etc). In assenza di tale eccedenza di orario sarà possibile attivare la sospensione con intervento di EBAV tramite procedura in sede sindacale secondo le regole indicate di seguito.

Prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni, l'Ebav potrà richiedere all'azienda documentazione utile al relativo controllo.

Art 3) **PROCEDURA DI CONSULTAZIONE**

Sono previste due diverse procedure a seconda che l'impresa abbia in corso o meno una consultazione con le OOSS per la CIG in deroga:

a) **CON PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CIG IN DEROGA IN CORSO**

L'impresa che, nell'ambito della consultazione della CIG in deroga, ravveda la necessità di operare una sospensione per mancanza di lavoro per lavoratori che non sono in possesso del requisito dell'anzianità aziendale di 12 mesi, ne dovrà dare comunicazione alle OOSS che si sono presentate al fine di redigere uno specifico verbale, sulla base dell'allegato 1, distinto rispetto a quello della CIG in deroga.


Tale accordo sindacale di sospensione dovrà essere corredato dal timbro e firma di una delle Associazioni Artigiane cui l'azienda aderisce o, se non iscritta, cui conferisce mandato.

b) **SENZA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CIG IN DEROGA IN CORSO**

L'impresa che ravveda la necessità di operare una sospensione per mancanza di lavoro per lavoratori che non sono in possesso del requisito dell'anzianità di servizio di 12 mesi, e per la quale non sia in corso oppure sia già stata esaurita una procedura di consultazione per la CIG in deroga, ne darà comunicazione immediata a CGIL CISL e UIL provinciali, anche attraverso l'associazione artigiana provinciale cui aderisce o dà mandato, specificando l/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato l'ultimo accordo di accesso alla CIG in deroga per la stessa azienda ed indicando inoltre il numero di lavoratori coinvolti e quelli privi di requisiti per l'ASPI.

A conclusione della procedura verrà redatto un accordo sindacale sulla base dell'Allegato 1 che dovrà essere corredato dal timbro e firma di una delle Associazioni Artigiane cui l'azienda aderisce o, se non iscritta, cui conferisce mandato.

In entrambi i casi sopraspecificati, come già avvenuto per l'anno 2014, non è prevista alcuna procedura semplificata e pertanto le imprese dovranno sempre pervenire ad una specifica intesa con le OOSS.



Qualora, nelle imprese interessate alle procedure sopraindicate, uno o più lavoratori sospesi siano sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione Aspi in costanza di rapporto di lavoro, le parti confermano la validità della procedura di sospensione per gli stessi lavoratori.

Una volta conclusa la procedura l'azienda provvederà, se del caso tramite lo Studio/servizio di tenuta libri paga, ai relativi adempimenti amministrativi necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio EBAV e della prestazione ASPI da parte dell'INPS, in particolare l'invio dei consuntivi mensili.

Art 4) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Nei periodi di sospensione per mancanza di lavoro indicate nell'apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione o del contratto, se in data anteriore. Per gli apprendisti vale quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Per i periodi non lavorati non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita ma i dipendenti, in possesso dei previsti requisiti, potranno accedere ai sussidi EBAV e all' "indennità di disoccupazione ASPI per lavoratori sospesi", in presenza dei relativi requisiti contributivi e qualora vi sia il relativo finanziamento.

Durante il periodo di sospensione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Art 5) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Con riferimento all'accordo interconfederale del 21 settembre 2009, le parti confermano che, nella procedura di consultazione per le sospensioni per mancanza di lavoro, lavoratori ed azienda siano rispettivamente assistiti almeno da una OO.SS. e da almeno una AA.AA. provinciale.

Al fine di contenere al minimo le incombenze ed i tempi necessari a realizzare tali interventi, mantenendo nel contempo adeguata assistenza sociale e adeguato ruolo sindacale nella gestione di situazione di crisi, il ruolo delle Parti nella procedura in questione si realizzerà come segue:

- le AA.AA. provvederanno alla sigla del verbale di sospensione concordato in sede sindacale, come meglio specificato al punto 3 che precede;
- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e, nella fase di consulenza, per la redazione delle domande di sussidio e di successivo inoltro ad EBAV e per la domanda dell'ASPI.


Art 6) MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE AD EBAV

Una volta definito l'accordo, i lavoratori dovranno presentarsi quanto prima, comunque non oltre 10 giorni dalla data di inizio effettiva della sospensione (termine ordinario), presso lo sportello EBAV delle OOSS per predisporre delle domande di sussidio, sulla base della modulistica predisposta dall'Ente, portando con sé copia dell'accordo sindacale e dell'ultima busta paga. La raccolta delle richieste di sussidio per la crisi area settore è di competenza degli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali e pertanto saranno liquidati da EBAV i modelli D06 che provengono solamente dai medesimi sportelli.

La domanda della prestazione va inoltrata dagli sportelli ad EBAV nei 20 giorni successivi (termine ordinario e non perentorio) alla predisposizione della domanda.

EBAV determinerà le corrispondenti quote di sussidio da ricondurre come impegno di spesa sugli appositi fondi di categoria in essere al 31 dicembre 2013.

Art 7) ESCLUSIONE DAL SUSSIDIO DELL' ENTE BILATERALE

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Giancarlo', followed by another signature, and then several sets of initials and scribbles. The page number '4' is located at the bottom right corner.

Il contributo EBAV non potrà essere richiesto da :

- a) i lavoratori che hanno accesso alla CIG in deroga;
- b) i lavoratori stagionali (non aventi diritto), ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata, ai lavoratori a chiamata nonché eventuali ad altre fattispecie di rapporto di lavoro subordinato per le quali non è previsto alcun versamento ad EBAV.
- c) i lavoratori per i quali non è stato utilizzato il monte ore accantonato secondo quanto previsto all'art. 2.
- d) i lavoratori per i quali l'impresa non ha provveduto a far apporre il timbro e la firma di una delle Associazioni Artigiane, secondo le specifiche dell'art. 3.

Art 8) DURATA DELL'ACCESSO E MISURA DEL CONTRIBUTO EBAV PER SOSPENSIONI

Il contributo Ebav, previsto per operai, impiegati ed apprendisti, sarà corrisposto nel corso del 2015 ad ogni singolo dipendente per la durata massima di 45 giorni di calendario ed è svincolato dall'effettivo accesso all'ASPI.

La relativa misura sarà pari ad € 9,00 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione. La quota sarà proporzionata all'orario di lavoro pattuito.

Art 9) DECORRENZA E DURATA

La presente intesa ha efficacia per l'anno 2015.

Art 10) La consegna ad Ebav del presente accordo sottoscritto tra tutte le parti avverrà a cura della CNA Veneto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO

ALLEGATO 1

ACCORDO PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Vista la sfavorevole situazione del mercato che ha determinato il drastico calo di commesse ed ordinativi, al fine di evitare la conseguente riduzione di personale, in data presso la sede di..... si sono incontrati

l'impresa artigiana
sita in via Comune
esercitante l'attività dinella persona di
.....in qualità di titolare/legale rappresentante; assistita da per
ed i lavoratori sotto segnati e assistiti, giusta specifica mandato come confermano le firme sottoriportate, dalle OOSS nella/e persona/e di
OOSS Sig.
OOSS Sig.
OOSS Sig.

Premesso che

- la ditta, dichiarandosi in regola con i versamenti EBAV, ha comunicato la necessità di sospendere parzialmente l'attività produttiva a seguito di mancanza di commesse e che tale mancanza di lavoro ha carattere temporaneo;
- i dipendenti non hanno i requisiti di anzianità aziendale per l'accesso alla CIG in Deroga ed hanno utilizzato gli istituti contrattuali previsti dall'accordo regionale 9 gennaio 2015 per far fronte alla contrazione dell'attività lavorativa quali banca ore etc.;
- i dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, presenteranno domanda per l'ottenimento dell'ASPI che sarà erogata solo a fronte di risorse disponibili da parte dell'INPS;

Le Parti come sopra costituite ed in applicazione della vigente contrattazione di categoria concordano:

- di effettuare un periodo di sospensione dell'attività lavorativa come da nominativi e periodi riportati in calce al fine di far fronte all'attuale sfavorevole congiuntura e che tale sospensione dal lavoro non darà luogo alla decorrenza della retribuzione;
- che, nel caso vi fosse la necessità di far fronte a nuove impreviste commesse, l'azienda richiamerà al lavoro durante detto periodo di sospensione i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale eventuale ulteriore lavoro.

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

ditta


OOSS

OOAA

.....

.....




.....



I lavoratori sottoelencati confermando di rinunciare ad ogni emolumento retributivo inerente alle giornate non lavorate durante il periodo di sospensione e, a fronte della conservazione del posto di lavoro per il medesimo periodo, dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa sugli stessi emolumenti in qualsivoglia sede, con la firma apposta di seguito e di aderire all'accordo in ogni sua parte, nulla escluso. Nel contempo i lavoratori conferiscono mandato alle OOSS nella sottoscrizione del presente verbale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113 c.c. ultimo comma, 411, 412 ter e seguenti c.p.c. e ad adempiere a quanto di loro competenza nella presentazione all'EBAV della documentazione prevista (nei tempi e modi previsti dal regolamento EBAV).
 Letto, confermato e sottoscritto

| (NOME E COGNOME) | (PERIODO DI SOSPENSIONE) | (FIRMA) |
|------------------|--------------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che è stato redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113 c.c. ultimo comma, 411, 412 ter e seguenti c.p.c. e che sono state rispettate le procedure di conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente ccnl/ccrl e si delegano reciprocamente a depositare l'accordo presso la DTL territorialmente competente.

| | | |
|---|---|--|
| ditta | OOSS | OOAA |
| | | |
|  |  |  |

